

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI



**Verbale di Deliberazione della Commissione Straordinaria
(art. 144 del D. Lgs. 267/2000 – nominata con D.P.R. 06.08.2021)**

con i poteri di Giunta Comunale

NUMERO 69 DEL 14-09-2023

Oggetto: OGGETTO: ART. 23 CCNL 16 NOVEMBRE 2022 - CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE PARZIALE E TEMPORANEA NEL COMUNE DI VILLARICCA DI UNA UNITA' DI PERSONALE AREA FUNZIONARI E DELLE ELVATE QUALIFICAZIONI – EX POSIZIONE ECONOMICA D1 - DIPENDENTE DEL COMUNE DI CALVIZZANO (NA).

L'anno duemilaventitre, addì quattordici del mese di settembre alle ore 12,15, si è riunita in modalità mista la Commissione Straordinaria, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2021 ai sensi dell'art. 144 del D. Lgs. 267/2000, assistita dal Segretario Generale, dr. Luca Laurenzano, incaricato della redazione del presente verbale.

Risultano presenti:

NOME E COGNOME	QUALIFICA	PRESENTE
Dr.ssa Rosalba SCIALLA	Prefetto – Presidente	Sì
Dr. Antonio GIACCARI	Viceprefetto - Componente	Sì
Dr.ssa Desirée D'OVIDIO	Dirigente di II fascia - Componente	Sì

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

VISTO l'articolo 23 del C.C.N.L. del 16 novembre 2022, relativo al personale non dirigenziale del Comparto Funzioni Locali, recante: "Personale utilizzato a tempo parziale nelle Unioni e nei servizi in convenzione", che così recita: "1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati,

personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.

3. La contrattazione collettiva integrativa dell'ente utilizzatore può disciplinare, con oneri a carico del proprio Fondo, forme di incentivazione economica e di riconoscimento di trattamenti accessori collegati alla prestazione a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 80 (Fondo risorse decentrate: utilizzo) del presente CCNL.

4. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nell'art. 57 (Trattamento di trasferta) del presente CCNL.

5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all'art. 16 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dall'art. 22, comma 6 del presente CCNL, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:

- l'ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;

- l'ente, l'Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti, tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa;

- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l'ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 17, comma 2; per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l'ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione), stanziare presso ciascun ente.

6. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000.

7. Nel caso di cui all'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, l'Ente, legittimato a servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Enti, può conferire al suddetto personale un incarico di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL.

8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 14 del CCNL 22.01.2004, nonché l'art. 17, comma 6, del CCNL 21.05.2018."

CONSIDERATO che in seguito ai contatti intercorsi tra le Amministrazioni di Villaricca e Calvizzano (NA) per la stipula della convenzione concernente l'utilizzazione presso l'Ufficio finanziario del dipendente dott. Bruno Giaquinto, inquadrato nell'area dei funzionari ed elevate qualificazioni – ex posizione economica D1, profilo istruttore direttivo, il Comune di Calvizzano (NA) ha accolto detta richiesta, per un impegno di due giornate lavorative settimanali presso il Comune di Villaricca;

ACQUISITA, altresì, la disponibilità del funzionario di cui sopra, come attestato nel provvedimento del Comune di Calvizzano;

RITENUTO necessario approvare lo schema di convenzione;

VISTO lo schema allegato di convenzione, che si compone di n. 10 (dieci) articoli e che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A", mediante il quale sono stati disciplinati i termini necessari all'instaurazione del rapporto di che trattasi e, nello specifico: la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra i due enti, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, oltre ad ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

CONSIDERATO che detta convenzione risponde all'esigenza di dotare l'Ufficio finanziario di una figura professionale al fine di coprire la posizione apicale dell'ufficio finanziario, attualmente vacante e ricoperto in via temporanea dal Segretario Generale;

RITENUTA propria la competenza in ordine all'adozione dell'atto *de quo*, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in quanto è disciplinata la sola utilizzazione di una unità di personale tra due Enti del medesimo comparto, mediante Convenzione, ferma restando la unitarietà ed unicità del rapporto di lavoro;

VISTI gli articoli 7, comma 6, e 53, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali";

Tanto premesso

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) DI CONSIDERARE** la premessa parte integrante e sostanziale della presente proposta;
- 2) DI RIAPPROVARE** lo schema di convenzione – composto da n. 10 (dieci) articoli e che, allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A", ne forma parte integrante e sostanziale – da sottoscrivere tra i Comuni di Villaricca e Calvizzano (NA), per l'utilizzazione presso il Comune di Villaricca del dott. Bruno Giaquinto, dipendente del Comune di Calvizzano (NA), inquadrato nell'area dei funzionari ed elevate qualificazioni – ex posizione economica D1, profilo istruttore direttivo, per due giornate lavorative settimanali, a decorrere dal 15 settembre 2023, per il mandato della gestione commissariale, eventualmente prorogabile previo assenso del Comune di Calvizzano, secondo la disciplina di cui all'articolo 23 del C.C.N.L. del 16 novembre 2022;
- 3) DI DEMANDARE** al Responsabile del Settore Affari Generali e Personale, competente per materia, la sottoscrizione della convenzione, e l'espletamento di tutti gli atti connessi e conseguenti al presente deliberato;
- 4) DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Con i poteri della Giunta Comunale;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000

Con voti unanimi degli intereventi,

DELIBERA

Di approvare integralmente la proposta che precede che qui si ha per ripetuta e trascritta.

Con separata ed unanime votazione dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell'articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

OGGETTO: OGGETTO: ART. 23 CCNL 16 NOVEMBRE 2022 - CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE PARZIALE E TEMPORANEA NEL COMUNE DI VILLARICCA DI UNA UNITA' DI PERSONALE AREA FUNZIONARI E DELLE ELVATE QUALIFICAZIONI – EX POSIZIONE ECONOMICA D1 - DIPENDENTE DEL COMUNE DI CALVIZZANO (NA).

Si esprime parere Favorevole

Villaricca, li' 14-09-2023

Il Responsabile del Settore Proponente
GERARDO FORGIONE

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

OGGETTO: OGGETTO: ART. 23 CCNL 16 NOVEMBRE 2022 - CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE PARZIALE E TEMPORANEA NEL COMUNE DI VILLARICCA DI UNA UNITA' DI PERSONALE AREA FUNZIONARI E DELLE ELVATE QUALIFICAZIONI – EX POSIZIONE ECONOMICA D1 - DIPENDENTE DEL COMUNE DI CALVIZZANO (NA).

Si esprime parere Favorevole

Villaricca, li' 14-09-2023

Il Responsabile del Settore Finanziario
LUCA LAURENZANO

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

La Commissione Straordinaria

f.to Prefetto dr.ssa Rosalba SCIALLA – Presidente

f.to Viceprefetto dr. Antonio GIACCARI – Componente

f.to Dirigente di II fascia dr.ssa Desirée D'OVIDIO – Componente

Il Segretario Generale verbalizzante

f.to Dr. Luca LAURENZANO

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.
 Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
Dott. Gerardo Forgione

L'originale del presente atto è depositato presso gli Uffici della Segreteria Generale